

PROPOSTA DI LEGGE

ORIGINALE

N.ro 587 / 9^a

4^a COMM. CONSILIARE



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

2^a COMM. CONSILIARE

Deliberazione n. 257 della seduta del 30 GIU. 2014.

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n°19 del 16 aprile 2002 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria" – **Proposta al Consiglio Regionale.**

Presidente o Assessore/i Proponente/i: On.le Alfonso Dattolo

[Signature]
L'ASSESSORE
On.le Alfonso DATTOLO

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: Arch. Saverio Putorti

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Saverio PUTORTI

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	—	—
2	Antonella STASI	Vice Presidente F.F.	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4.	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5.	Luigi FEDELE	Componente	X	
6.	Demetrio ARENA	Componente	X	
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10.	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11.	Domenico TALLINI	Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza F.F. Dott. *Bianco*

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il dirigente di Settore
Ing. Francesco Tarsia

[Signature]

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 30552 del 1/7/2014

Classificazione 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

Premesse:

CHE l'art. 117, comma 2, della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni la materia del "governo del territorio" in virtù della quale spetta alla legislazione Statale la determinazione dei principi fondamentali, e alle Regioni la disciplina di dettaglio;

CHE la L.R. n. 19/02 ss. mm. e ii. disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio al fine di garantire il corretto uso delle risorse territoriali e nonché la regolazione delle trasformazioni fisiche del territorio nel rispetto della salvaguardia delle componenti ambientali e paesistiche;

CHE con DCR n. 300 del 22.04.2013 è stato adottato il Quadro Territoriale Regionale che rappresenta lo strumento con il quale la Regione indirizza la programmazione e la pianificazione degli enti locali;

Rilevato:

CHE la L.R. n. 19/02 ss. mm. e ii. è stata oggetto di modifiche ed integrazioni;

CHE l'art. 65 della L. R. 19/02 è stato interessato da più modifiche ed integrazioni;

CHE la L.R. n. 35/12 e la L.R. n. 55/12 e la L.R. n. 37/13 sono intervenute a modificare ed integrare l'art. 65, c. 2 "Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici decaduti in fase di prima applicazione della legge";

Considerato:

CHE la decadenza delle previsioni dei Piani Regolatori Generali alla data del 19 giugno 2014 di cui al c. 2, dell'art. 65 della L. R. 19/02 ss. mm. e ii. determina criticità in materia di fiscalità sugli immobili con evidenti ripercussioni sulla gestione dei bilanci comunali;

CHE con DCR n. 300 del 22.04.2013 è stato adottato il Quadro Territoriale Regionale che rappresenta lo strumento con il quale la Regione indirizza la programmazione e la pianificazione degli enti locali;

CHE i Comuni, nelle more dell'adozione del QTR, hanno rallentato l'iter relativo alla definizione dei PSC/PSA al fine di recepirne i fondamentali contenuti in materia di gestione del territorio;

CHE dall'esame dei dati del monitoraggio sullo stato di avanzamento dei Piani sono emerse le criticità incontrate dai Comuni relativamente all'attività del Nucleo VIA/VAS,

SU proposta del relatore, Assessore Regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, On.le Alfonso Dattolo, formulata sulla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente del competente Settore,

DELIBERA

Di approvare la proposta di modifica alla Legge Regionale n° 19/2002 e ss.mm.ii. come da relazione e articolato allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Di proporre al Consiglio Regionale, nell'esercizio del potere di iniziativa legislativa previsto dall'art. 39 dello statuto regionale, la proposta di modifica alla Legge Regionale n° 19/2002 e ss.mm.ii. come da relazione e articolato allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Di trasmettere al Presidente del Consiglio Regionale la proposta di modifica alla Legge Regionale n° 19/2002 e ss.mm.ii. per le conseguenti determinazioni.

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente,

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

FF


IL PRESIDENTE *FF*



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 GIU. 2014 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

copia conforme all'originale,
composta di N° 3 pagine + alleg.
Catanzaro, 30 GIU. 2014

IL DIRIGENTE



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA DELLA L.R. 19/02.

La proposta emendativa alla LR 19/02 ha natura di "indifferibile urgenza" in quanto provvede ad eliminare i rischi connessi alla decadenza dei piani dovuti sia al sopraggiungere del termine fissato dall'articolo 65 della LR 19/02 al 19 giugno 2014, sia alla previsione, ai sensi del medesimo articolo, che all'atto di adozione dei PSC/PSA decadono i precedenti strumenti.

Infatti, successivamente alla sopracitata data o all'atto di adozione dei PSC/PSA, i PRG decadranno, lasciando i territori comunali in assenza di pianificazione urbanistica, con il conseguente insorgere di problematiche in tema di tassazione immobiliare e di gestione territoriale. Le suddette problematiche connesse alla decadenza dei piani urbanistici vigenti sono rappresentate dal rischio di edificazione selvaggia in assenza di pianificazione urbanistica, dal venir meno del presupposto per la determinazione della fiscalità dei suoli ed dalla mancanza di continuità pianificatoria che rende inapplicabile le misure di salvaguardia previste dal legislatore nazionale.

Disciplina urbanistica

La decadenza degli strumenti urbanistici porterebbe all'applicazione sul tutto il territorio comunale dell'articolo 9 DPR 380/01, con la possibilità edificatoria al di fuori dei centri abitati in qualsiasi ambito e con qualsiasi destinazione d'utilizzazione con un indice edificatorio unico, incentivando, quindi, uno sviluppo edilizio confuso e comunque anche nelle aree con precedente destinazione urbanistica agricola.

La necessità di mantenere uno standard di previsioni di Piano degli strumenti comunali si integra al quadro di riferimento per le "politiche del paesaggio" e delle direttive in materia ambientale e quelle più generali per lo sviluppo sostenibile stabilite a livello Europeo, Nazionale e Regionale applicabili a tutto il territorio regionale, da parte di tutti gli enti competenti, secondo gli orientamenti e le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.), e della Legge Urbanistica Regionale n.19/2002 e s. m. e i. e dei più recenti strumenti nazionali ed internazionali in materia di sviluppo sostenibile che impone un'attenzione specifica sulla vigenza delle previsioni dei piani e sugli eventuali danni che possono determinarsi nell'ambito di trasformazioni d'uso del territorio non controllate.

La necessità di una pianificazione "ordinaria" si manifesta anche nelle politiche del Paesaggio; infatti, evidenziando le principali implicazioni nella redazione stessa degli strumenti urbanistici suggerisce nuove ipotesi per l'interpretazione strutturale del paesaggio, per la predisposizione del ruolo e dei contenuti degli "ambiti Paesaggistici" e dei relativi obiettivi di qualità, richiesti dal Codice dei Beni Culturali.

Fiscalità urbana

Essendo rimasta inalterata l'incidenza della tassazione immobiliare sulle aree edificabili, che la giurisprudenza ha indicato come applicabile a tutte le previsioni edificatorie contenute nei piani urbanistici generali, la loro decadenza comporterebbe un enorme danno erariale per gli enti locali che vedrebbero drasticamente mutate le previsioni d'entrata dovute alla suddetta tassazione, compromettendo i bilanci previsionali e le liquidità finanziarie.

In una situazione economica e sociale grave, qual è quella che caratterizza la nostra regione, il venir meno dei suddetti introiti comporterebbe il taglio di servizi pubblici essenziali.

Continuità pianificatoria

La previsione di mantenimento delle previsioni urbanistiche fino all'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico, si rende indispensabile per l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 del DPR 380/01, al fine di garantire che non venga realizzata alcuna trasformazione territoriale in difformità allo strumento urbanistico in scadenza, prima che assuma piena efficacia il nuovo strumento, ovvero che abbia ottenuto tutte le verifiche con gli strumenti sovraordinati ed abbia ottenuto i nullaosta in materia ambientale e paesaggistica, e geomorfologica. Condizione che si rende indispensabile alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, ovvero di preminenti interessi pubblici sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

La proposta di modifica dell'articolo 65 della LR 19/02, si completa con l'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione degli strumenti urbanistici conformi alla LUR, che contraggono

al solo interesse pubblico diffuso la possibilità per gli enti locali di effettuare varianti urbanistiche che vanificherebbero le misure di salvaguardia introdotte con la LR 35/12, disposte per contenere le nuove urbanizzazioni e le nuove espansioni in assenza di strumenti urbanistici conformati ai principi della LUR, la quale pone modelli di pianificazione urbanistica ben più attuali della legge 1150/42 alla quale sono conformati i PRG ed i PdF. La redazione dei nuovi piani (PSC/PSA) secondo quanto previsto dalla LUR infatti non è dettata dalla necessità di creare nuove zone di espansione, bensì di realizzare una pianificazione che sia intrinsecamente relazionata con gli aspetti ambientali insistenti sui territori da pianificare, permettendo così anche di rivalutare le aree pianificate e non ancora attuate, tenendo in debita considerazione gli aspetti di salvaguardia idrogeologica, ambientale, paesaggistica e storico-culturale, modelli pianificatori capaci di offrire alle generazioni future nuovi centri urbani più sicuri e compatibili con il contesto ambientale in cui sono inseriti, per queste motivazioni è indispensabile che i comuni portino a compimento il nuovo processo pianificatorio, limitando le trasformazioni dettate da obsoleti Piani Regolatori sprovvisti di alcun tipo di valutazione ambientale. Per le suddette motivazioni è stata prevista una continuità della disciplina di salvaguardia senza differimento del possibile intervento sostitutivo ad opera delle Province territorialmente competenti, che potranno provvedere al completamento dell'iter pianificatorio in regime di continuità della disciplina di utilizzazione del territorio adeguatamente supportata da misure di contenimento delle trasformazioni territoriali.

La proposta di modifica inoltre non differendo il termine per l'attivazione dei poteri sostitutivi in recepimento della Legge 56/14 in materia di riordino delle Province, al fine di non rendere invalido la disposizione di legge dell'intervento sostitutivo per ridefinizione delle competenze degli enti Province, che renderebbe inattuabile la previsione risolutiva dell'inerzia delle amministrazioni comunali, prevede il trasferimento della funzione sostitutiva alla regione delegata alle provincie con la medesima LR 19/02.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente Legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto l'articolo 1 regola la vigenza degli strumenti urbanistici generali e dei piani di fabbricazione difformi alla LR 19/02, introducendo inoltre delle chiare misure di salvaguardia nel regime tra adozione ed approvazione dei PSC/PSA; l'articolo 2 rappresenta il mero coordinamento formale tra le disposizioni del modificato articolo 65 e gli altri articoli della medesima LR 19/02; l'articolo 3 prevede il passaggio di funzioni dell'esercizio sostitutivo nei confronti dei comuni dalle provincie alla regione, mantenendo immutata la previsione di porre a carico dei comuni gli oneri derivanti dall'azione sostitutiva.

Proposta di Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n°19 del 16 aprile 2002 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria"

Articolo 1

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 65 della LR 19/02)

1) Il comma 2 dell'articolo 65 della LR 19/02 è modificato ed integralmente sostituito dal seguente:

2. Le zone ricomprese nei centri abitati nei Piani Regolatori Generali conservano validità fino all'entrata in vigore dei PSC/PSA e comunque non oltre il 19 Giugno 2015.

Il centro abitato è definito come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona omogenea, negli strumenti urbanistici vigenti, A,B,D,F e C per le quali sono stati avviati i procedimenti per l'approvazione dei piani attuativi.

Ai suoli esterni al centro abitato viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50,51,52 della presente legge.

Sono fatte salve le aree destinate ad interventi di edilizia sociale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 36/2008 e le aree destinate agli interventi destinati esclusivamente all'insediamento di strutture industriali - artigianali.

Successivamente all'atto di adozione del PSC/PSA si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 3 dall'art 12 del dpr 380/01 smei.

2) Dopo il comma 2 dell'articolo 65 della LR 19/02 è inserito un ulteriore comma 2bis) come di seguito:

2bis) Nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50,51,52 della presente legge, a tutti i suoli ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, definito come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B nel PdF vigente, e delle zone C, o comunque denominate, per le quali siano stati approvati, nel rispetto della presente Legge, i piani attuativi.

3) dopo il comma 2 dell'articolo 65 della LR 19/02 è inserito un ulteriore comma 2 ter) come di seguito: 2 ter) per i comuni che non abbiano adottato il PSC/PSA entro il 19 Giugno 2015 si applica quanto previsto dall'art. 28 della legge 19/02 e smi

4) Dopo il comma 2 dell'articolo 65 della LR 19/02 è inserito un ulteriore comma 2quater) come di seguito:

2quater) Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore dei PSC/PSA non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o d'interesse pubblico, proposte anche da parte di privati, sottoposti alle disposizioni del DPR 327/01 e del Dlgs 163/06, da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria, da contratti di programma Statali o Regionali, sono altresì ammessi esclusivamente fino all'adozione dei PSC/PSA interventi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.

Articolo 2

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 50 della LR 19/02)

- 1) Il comma 6 dell'articolo 50 della LR 19/02 è abrogato
- 2) Il comma 6bis dell'articolo 50 della LR 19/02 è abrogato

Articolo 3

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 28 della LR 19/02)

- 1) Al comma 2 dell'articolo 28 della LR 19/02 le parole "Provincia territorialmente competente" sono sostituite con la parola "Regione"
- 2) All'articolo 28 della LR 19/02 ogni occorrenza del termine "Provincia" è sostituito con il termine "Regione"
- 3) All'articolo 28 della LR 19/02 ogni occorrenza del termine "provinciale" è sostituito con il termine "Regionale" ivi compresa la rubrica dell'articolo


Articolo 4

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare, come legge della Regione

30501



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

C F.S

DELIBERAZIONE N. 257

APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 30-06-2014

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n°19 del 16 aprile 2002 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria" - **Proposta al Consiglio Regionale.**

PROPONENTE :

Firma

L'ASSESSORE -
On.le Alfonso DATTOLO

RELATORE: (se diverso)

Firma

I sottoscritti dirigenti attestano la regolarità amministrativa e la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi delle leggi regionali n. 19/2001, n. 8/2002, n. 47/2011 e n. 3/2012.

NOTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

1) Il Dirigente Generale

Arch. Saverio Putorti

2) Il Dirigente del Settore

Ing. Francesco Tarsia

Il dirigente del Settore Ragioneria Generale attesta la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi delle l.r. n. 8/2002 e n. 3/2012.

Il Dirigente della Ragioneria Generale

HANNO VOTATO CONTRO: _____

SI SONO ASTENUTI: _____


RISULTANO ASSENTI : _____

La proposta risulta approvata _____

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA F.F.

IL PRESIDENTE F.F.

[Signature]



REGIONE CALABRIA

Si propone l'allegato atto deliberativo inerente "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n°19 del 16 aprile 2002 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria" – **Proposta al Consiglio Regionale**".

La proposta emendativa alla LR 19/02 ha natura di "indifferibile urgenza" in quanto provvede ad eliminare i rischi connessi alla decadenza dei piani dovuti sia al sopraggiungere del termine fissato dall'articolo 65 della LR 19/02 al 19 giugno 2014, sia alla previsione, ai sensi del medesimo articolo, che all'atto di adozione dei PSC/PSA decadono i precedenti strumenti.

Infatti, successivamente alla sopracitata data o all'atto di adozione dei PSC/PSA, i PRG decadranno, lasciando i territori comunali in assenza di pianificazione urbanistica, con il conseguente insorgere di problematiche in tema di tassazione immobiliare e di gestione territoriale. Le suddette problematiche connesse alla decadenza dei piani urbanistici vigenti sono rappresentate dal rischio di edificazione selvaggia in assenza di pianificazione urbanistica, dal venir meno del presupposto per la determinazione della fiscalità dei suoli ed dalla mancanza di continuità pianificatoria che rende inapplicabile le misure di salvaguardia previste dal legislatore nazionale.

Il Direttore Generale
Arch. Saverio Putorti